Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 gennaio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1946, n. 587.
Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Fino a tutto l'anno 1946, è in facoltà del Ministro per l'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta normale, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento e il corso complementare di cui agli articoli 30, 34, 35 e 50 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1946, n. 588.
Proroga delle agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge sull'imposta di registro e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1476, concernente la proroga dei provvedimenti tributari pre-

detti, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 214;

Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, concernente l'ulteriore proroga dei provvedimenti medesimi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, concernente ancora proroga dei provvedimenti anzidetti;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 21, è così modificato:

« Il termine del 31 dicembre 1944 stabilito dal regio decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 25/B, è prorogato sino al 30 giugno 1947 ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 ottobre 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 86. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1946, n. 589.

Trattenimento alle armi al compimento della ferma dei sottufficiali e militari di truppa chiamati per il servizio di leva nel febbraio-aprile 1945.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la guerra;

Decreta:

Articolo unico.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, chiamati alle armi per il servizio di leva nel febbraio-aprile 1945, al compimento della ferma di leva continueranno a prestare servizio quali trattenuti per esigenze di servizi, fino a che, a giudizio del Ministro per la guerra, perdureranno tali esigenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1946

DE NICOLA

FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 dicembre 1946, n. 590.

Rettifica dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 120, concernente la prima aliquota di maggiori generali del Corpo del genio - ruolo ingegneri dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il proprio decreto 25 settembre 1946, n. 120, col quale è stata determinata la prima aliquota di ufficiali generali e superiori dell'Aeronautica da collocare in ausiliaria, ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

A rettifica di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1946, n. 120, la prima aliquota di maggiori generali del Corpo del genio — ruolo ingegneri — da collocare in ausiliaria, ai sensi del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, è fissata in 5 unità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1946

DE NICOLA

CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 gennaio 1947, n. 7.

Trattamento economico per le missioni e per i trasferimenti dei dipendenti statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo che sia comandato in missione e agli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, oltre le distanze previste dal successivo art. 15, spetta per ogni 24 ore di assenza dalla residenza — ivi incluso il tempo trascorso in viaggio — un'indennità di missione costituita dalla diaria e dal supplemento di pernottazione nelle seguenti misure:

GRADI	Diaria	Suppl. di pernott.	Totale
1°	900	500	1.400
2°	850	450	1.300
3°	800	400	1.200
4° o 1° del personale delle FF. SS.	750	350	1.100
5° o 2° » » » »	660	340	1.000
6° o 3° » » » »	620	300	920
7° o 4° » » » »			
8° o 5° » » » »	550	300	850
9° o 6° » » » »	520	280	800
10° o 7° e 8° » » » »	480	250	730
11° o 9° » » » »	460	220	680
12° e 13° o 10° » » » »	450	200	650
Commessi, primi commessi, uscieri capi e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o 11° e 12° del personale delle FF. SS. o commessi e primi commessi di tabella *B*, allegato 1, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	400	200	600
Uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione PP. TT. nonchè commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o 13° e 14° del personale delle FF. SS. e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo	370	180	550
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato	400	200	600
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato	370	180	550
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato	300	150	450

Art. 2.

Per le missioni e le trasferte oltre le distanze previste dal successivo art. 15, che comportino un'assenza dalla sede di servizio — ivi incluso il tempo trascorso in viaggio — di durata inferiore a 24 ore e per i periodi finali residuali delle missioni e trasferte di durata superiore a 24 ore, compete il seguente trattamento:

a) un quarto della diaria se di durata non inferiore a 5 ore;

b) metà della diaria se di durata non inferiore a 7 ore;

c) due terzi della diaria se di durata non inferiore a 11 ore;

d) intera diaria se di durata non inferiore a 14 ore.

Qualora l'assenza dalla residenza comprenda almeno due ore nel periodo fra l'ora una e le ore cinque, è inoltre dovuto il supplemento di pernottazione nelle seguenti misure:

a) in misura intera, se l'assenza non sia inferiore a 20 ore;

b) in misura ridotta a metà se l'assenza non sia inferiore a 11 ore;

c) in misura ridotta a un quarto se l'assenza non sia inferiore a 5 ore.

Se in un periodo di 24 ore vengono effettuate più missioni o trasferte, i periodi di assenza dalla residenza si sommano per determinare il trattamento spettante a norma dei precedenti commi.

Le aliquote di diaria o di supplemento di pernottazione risultanti dall'attuazione dei precedenti commi sono arrotondate alla lira per eccesso quando risulti una frazione di almeno 50 centesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3.

Per le prime trenta pernottazioni continuative nella località di missione o di trasferta è concessa un'indennità integrativa commisurata:

a) all'intero supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

b) ai due terzi del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 200.001 a 250.000 abitanti;

c) alla metà del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

d) ad un terzo del supplemento di pernottazione per le missioni compiute in comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

La suddetta indennità integrativa non è dovuta se l'assenza dalla residenza — ivi incluso il tempo trascorso in viaggio — sia inferiore a 72 ore.

Art. 4.

Il trattamento di cui all'art. 1 (diaria e supplemento di pernottazione) è ridotto ai due terzi dopo i primi 60 giorni, alla metà dopo i primi 120 giorni e cessa del tutto dopo 240 giorni di missione o servizio isolato continuativi fuori residenza in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma le missioni in corso alla data del 1° luglio 1946 si computano dal loro inizio.

Agli effetti del primo comma la missione, o trasferta, nella medesima località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte, si considera continuativa qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Art. 5.

Le brevi missioni o trasferte saltuarie in una medesima località, anche se frequentemente ripetute per incarichi diversi o per un medesimo incarico periodicamente ricorrente come ad esempio, ispezioni, visite, rilievi, accertamenti, sono da considerare sempre come nuove missioni agli effetti dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento economico.

Si considera esservi cambiamento di località quando il dipendente, esclusivamente per ragioni inerenti al compito della missione o connesse con altro incarico di missione, trasferisca la sua provvisoria dimora, anche rimanendo nella circoscrizione territoriale di un medesimo comune, a una distanza dalla precedente dimora di almeno dieci chilometri calcolati per via ordinaria più breve.

Per i personali tecnici — da determinarsi dalle singole amministrazioni d'intesa col Ministro per il tesoro — incaricati di rilievi di campagna o di compiti analoghi richiedenti operazioni sul terreno, la distanza minima di cui sopra è ridotta a 5 chilometri.

Art. 7.

Per i viaggi inerenti alle missioni o alle trasferte, qualora per l'inconciliabilità degli orari od altre circostanze non sia possibile utilizzare le ferrovie e gli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, esistenti sul percorso e su parte del percorso da compiere, è ammesso — previa autorizzazione, in ogni caso, del capo servizio che dispone la missione o la trasferta — l'uso di altri mezzi disponibili di trasporto, comprese le linee aeree, o anche di mezzi forniti dall'Amministrazione.

Per i viaggi inerenti ai trasferimenti, quanto previsto del precedente comma si applica soltanto per il raggiungimento della nuova sede di servizio da parte del capo famiglia ove sussistano ragioni di urgenza.

Art. 8.

Per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio inerenti ai trasferimenti, l'uso di mezzi di trasporto diversi dalle ferrovie sui percorsi da queste serviti, è ammesso soltanto — con esclusione in ogni caso dei servizi aerei — in via eccezionale quando l'itinerario sia costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, che rendano necessari più trasbordi e semprechè sia stata ottenuta la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione centrale.

Le Amministrazioni militari possono delegare ai Comandi territoriali la facoltà di concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma

Art. 9.

Per i viaggi e i trasporti inerenti alle missioni ed ai trasferimenti di sede che non si effettuino a mezzo delle ferrovie o di altri servizi di linea, ivi comprese le linee aeree, e per i tratti di percorso non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea, sono corrisposti, a rimborso delle spese, i seguenti compensi chilometrici per la via ordinaria transitabile più breve fra il luogo di partenza e quello di arrivo o che congiunge i tratti di ferrovia facenti parte dell'itinerario:

a) L. 4 per ogni persona: da ridursi a L. 1 per i percorsi effettuati in bicicletta;

b) L. 3 per ogni quintale di mobilio, masserizie o bagaglio.

Per il trasporto di materiali e strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare, durante le missioni, servizi di istituto, i rimborsi di spesa sulle vie ordinarie saranno stabiliti, in relazione alle caratteristiche dei percorsi e dei materiali, con decreti delle singole Amministrazioni di concerto col Ministro per il tesoro.

Qualora il trasporto delle cose di cui alla lettera *b*) del precedente 1° comma sia effettuato per ferrovia, il compenso chilometrico ivi previsto è elevato a L. 20 per il tratto urbano — in partenza e in arrivo — fra la stazione ferroviaria e il domicilio, oppure, se questa trovasi in piccolo centro o in località isolata, è elevato a L. 10 per il tratto che lo congiunge con la stazione ferroviaria più vicina.

Le spese di imballaggio e per il carico e lo scarico a domicilio e lungo l'itinerario del mobilio, delle masserizie e del bagaglio sono rimborsate col compenso fisso di L. 400 per quintale.

Non spetta alcun compenso chilometrico per i trasporti di mobilio, masserizie e bagaglio con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione e, in questo caso, il compenso fisso di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.

Art. 10.

Per i viaggi compiuti con mezzi gratuiti non è dovuto alcun compenso chilometrico, eccezione fatta per i viaggi compiuti in aereo dai componenti gli equipaggi degli apparecchi adibiti al servizio dei corrieri aerei militari e al trasporto di personalità, cui compete il compenso personale di lire una a chilometro non cumulabile con l'integrazione di cui al 3° comma del successivo art. 26.

Per i percorsi effettuati in dipendenza di servizi resi entro la cinta urbana dei centri abitati è corrisposto soltanto il rimborso delle spese tramviarie ed è escluso qualsiasi compenso chilometrico qualora non si faccia o non possa farsi uso dei servizi tramviari.

Non può essere però corrisposto alcun rimborso di spese tramviarie per i percorsi fra la dimora e la sede di lavoro normale o temporanea nel luogo di missione.

Art. 11.

Per i trasferimenti di sede, per ogni periodo di 24 ore di viaggio, sono corrisposti:

a) l'indennità di missione di cui all'art. 1 (diaria e supplemento di pernottazione) per il dipendente;

b) il compenso di L. 300 per ogni persona di famiglia ivi compresa una persona di servizio.

Per le frazioni di periodo sono corrisposte per il dipendente le aliquote di diaria e di supplemento di pernottazione previste dall'art. 2, e per le persone di famiglia sono corrisposte corrispondenti aliquote del compenso di cui alla precedente lettera *b)*.

Art. 12.

Nei trasferimenti, qualora il trasporto del mobilio, delle masserizie e del bagaglio si effettui con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione e dovrà essere riempito uno scontrino conforme al mod. *B* allegato al decreto Presidenziale 20 giugno 1945, emanato per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320. Da tale scontrino sarà però eliminata la parte concernente la dichiarazione di congruità del prezzo.

Inoltre dovrà essere prodotta la bolletta rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta del luogo di arrivo.

Art. 13.

L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 — concernente l'indennità di prima sistemazione per i trasferimenti — rimane in vigore ed il 3° comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« L'indennità medesima è ridotta ad un terzo — da computarsi rispettivamente sull'indennità in misura intera o ridotta alla metà, secondo quanto è previsto dai precedenti commi — per il personale che nella sede ove è stato trasferito fruisca di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'art. 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie ».

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente per i quali vige l'obbligo della convivenza in caserma, non spetta l'indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento. In nessun caso potranno essere corrisposte le otto giornate di diaria previste dal regio decreto 18 maggio 1929, n. 394.

Art. 14.

L'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è dovuta al personale che nella nuova sede di servizio abbia comunque fruito di un primo periodo di trattamento di missione.

Agli ufficiali di complemento o comunque in una posizione che non possa essere considerata di servizio permanente effettivo, l'indennità di prima sistemazione compete quando siano trasferiti di sede di servizio ma non per la prima assegnazione di sede in seguito a richiamo o nuova nomina e in ogni caso va loro corrisposta nella misura prevista per il personale senza persone di famiglia conviventi e a carico.

La norma di cui al precedente comma si applica ai richiamati con gradi di maresciallo, sergente maggiore e sergente dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica che non siano raffermati o vincolati a ferma speciale, non spetta in alcun caso l'indennità di prima sistemazione in caso di trasferimento.

Art. 15.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono dovute soltanto quando le missioni (o i servizi isolati dei militari) si svolgano in località distanti, per la via ferrata od ordinaria più breve, oltre quindici chilometri dal perimetro del centro urbano o rurale ove il dipendente ha la sede dell'ufficio, scuola, impianto, comando, caserma, ecc., nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, oltre 12 chilometri nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti e oltre 8 chilometri negli altri comuni.

Le indennità medesime sono corrisposte in misura ridotta alla metà se le distanze non superino quelle indicate dal precedente comma; però indipendentemente dalla popolazione del comune, è necessario che siano di oltre 5 chilometri (sempre dal perimetro del centro urbano o rurale) per poter corrispondere la metà del trattamento di cui all'art. 1 e di oltre 3 chilometri (sempre dal perimetro) per poter corrispondere la metà del trattamento di cui all'art. 2.

Art. 16.

A decorrere dal 1° maggio 1946 e fino al 30 giugno 1946, le quote di diaria e le indennità previste, per qualsiasi personale dello Stato, dalle disposizioni vigenti a tale data, per le gite di servizio nell'ambito di piccole distanze e per le gite senza pernottazioni fuori residenza, sono triplicate.

Per le gite nell'ambito delle piccole distanze, in luogo dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, è ammessa, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'attribuzione del trattamento, se più favorevole, risultante dalle disposizioni in vigore al 30 giugno 1946, con esclusione però di qualsiasi riferimento alle diarie di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 17.

Le indennità di cui agli articoli 1 e 2 non sono dovute al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona assegnata per le funzioni d'istituto.

Le indennità stesse non spettano nemmeno al personale cui sia assegnata un'indennità fissa mensile di giro per le gite di servizio nell'ambito di una determinata circoscrizione o zona.

Art. 18.

Le indennità, compensi e rimborsi, previsti per i trasferimenti di sede sono dovuti — con esclusione dell'indennità di prima sistemazione — anche per i trasferimenti disposti per ragioni di servizio da una località all'altra di un medesimo comune purchè sussista la distanza di almeno 10 chilometri per la via ordinaria transitabile più breve fra il precedente ufficio, scuola, impianto, comando, ecc., e il nuovo ufficio, scuola, impianto, comando, ecc.

Art. 19.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 20 le indennità stabilite dall'art. 1, con l'aumento di cui al successivo art. 26, non hanno effetto su indennità o com-

pensi che secondo le vigenti disposizioni, siano commisurate a indennità di missione, ma non siano dipendenti da spostamenti dalla normale sede di servizio.

Art. 20.

L'indennità di Gabinetto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, rimane così stabilita:

a) per il periodo dal 1° al 30 giugno 1946, nella misura pari alla metà del compenso globale previsto dal 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;

b) per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 1946, nella misura pari alla metà della diaria di missione — escluso il supplemento di pernottazione — di cui all'art. 1; oppure nella misura di cui alla precedente lettera *a*) se più favorevole.

Con effetto dal 1° novembre 1946, per l'indennità di Gabinetto è fissata la misura base pari alla metà della diaria di missione — escluso il supplemento di pernottazione — prevista dall'art. 1 per i gradi 12° e 13°.

L'indennità stessa è corrisposta nella misura base di cui sopra agli addetti aventi grado 13° o corrispondente del personale delle Ferrovie dello Stato.

Agli addetti aventi grado superiore l'indennità suddetta è corrisposta nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente inferiore, aumentata di un decimo.

Ai sottufficiali della Marina militare di cui all'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, l'indennità stessa è corrisposta per il capo di 1ª classe nella predetta misura base, e per i gradi inferiori nella misura pari a quella spettante al grado immediatamente superiore, diminuita di un decimo.

Agli effetti dei precedenti due commi il decimo si computa trascurando la frazione di lira.

Art. 21.

Agli effetti delle presenti disposizioni la durata dell'assenza dalla residenza si calcola in base agli orari delle Ferrovie e degli altri servizi pubblici di trasporto di linea, oppure, se non si faccia uso di essi, in base alle ore in cui si transita per il perimetro del centro di residenza.

Art. 22.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, che non siano raffermati o vincolati a ferma speciale, spetta, per ogni 24 ore di trasferta:

a) il solo supplemento di pernottazione, aumentato di un decimo, senza l'indennità integrativa di cui al precedente art. 3, se ricevono il vitto dall'Amministrazione;

b) un'indennità giornaliera di L. 50 se ricevono il vitto e l'alloggio dall'Amministrazione.

Per i servizi isolati inferiori a 24 ore e per i periodi residuali finali, ai medesimi spetta l'intera diaria, o metà della diaria, a seconda che non ricevano vitto dall'Amministrazione o lo ricevano in ragione della metà, e se lo ricevono intero, compete loro un quinto della diaria prevista dall'art. 1, semprechè la durata dell'assenza dalla sede non sia inferiore a 10 ore.

Art. 23.

Salvo quanto previsto dall'art. 22 per i militari di truppa, qualora il personale in missione o in trasferta per servizio isolato fuori residenza fruisca di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione, il supplemento di pernottazione è ridotto a un quarto e l'integrazione di cui all'art. 3 non è dovuta.

Qualora fruisca di vitto gratuito fornito dall'Amministrazione la diaria è ridotta di un quarto.

Art. 24.

L'indennità integrativa di cui all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, può essere concessa in relazione a richieste che gli interessati debbono presentare alle rispettive Amministrazioni entro il 28 febbraio 1947, sotto pena di decadenza.

Per la concessione dell'indennità integrativa suddetta non occorre il concerto col Ministro per il tesoro. I relativi decreti sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti.

Art. 25.

Per i trasferimenti del personale dalle sedi della Venezia Giulia in sedi site in territorio restituito all'Amministrazione italiana, in luogo delle disposizioni del presente decreto, si continuano ad applicare, se più favorevoli, le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Art. 26.

A decorrere dal 1° novembre 1946, le diarie (esclusi i supplementi di pernottazione) di cui all'art. 1 sono aumentate, per tutti i gradi e per tutte le qualifiche, di L. 100.

L'aumento di cui al precedente comma non ha effetto per le missioni e trasferte di durata inferiore a 24 ore.

Con la medesima decorrenza, al personale civile e militare che viaggia in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per ogni periodo di 24 ore, e per i periodi residuali non inferiori a 12 ore, di assenza dalla residenza, è concessa un'integrazione di lire 300 sul trattamento di missione spettante a norma dei precedenti articoli.

Art. 27.

Salvo quanto disposto dagli articoli 16, 20 e 26, il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 89. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 gennaio 1947, n. 8.

Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 296, convertito nella legge 14 aprile 1936, n. 929, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, col quale sono state approvate le norme statutarie dell'Istituto nazionale per il commercio estero, il regolamento interno ed il regolamento del personale;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'Istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, con particolare riguardo all'esportazione dei prodotti italiani.

A tale fine provvede allo studio sistematico dei problemi e dei mercati interessanti l'esportazione e la importazione ed il transito delle merci estere attraverso l'Italia. Previe intese con le Amministrazioni interessate, svolge opera di propaganda per i prodotti italiani all'estero, disciplina la partecipazione italiana alle mostre, fiere ed esposizioni estere, e favorisce le iniziative intese a meglio organizzare il commercio di importazione e di esportazione anche nei riguardi del credito, dei servizi e delle tariffe di trasporto.

L'Istituto assolve inoltre tutti quegli altri compiti che il Ministero del commercio con l'estero può ad esso attribuire nel campo dei traffici con l'estero, e prende qualsiasi iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi per cui è costituito.

Art. 2.

L'Istituto è un Ente di diritto pubblico.

Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

L'Istituto ha sede in Roma.

Potranno costituirsi, a seguito di deliberazioni del Consiglio generale, sezioni, agenzie, rappresentanze, sotto qualsiasi forma, anche in altre città dello Stato ed all'estero. Le deliberazioni predette sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, che provvederà di concerto con il Ministero del tesoro e, per quanto riguarda l'istituzione di uffici all'estero, di concerto anche con il Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Per lo studio dei mercati esteri, in genere, per la raccolta di notizie ad essi relative, che possono interessare l'importazione e l'esportazione italiana, come pure per la diffusione all'estero di notizie relative alla produzione italiana, l'Istituto si varrà delle rappresentanze diplomatiche e consolari, dei consiglieri, degli addetti commerciali e, in genere, degli uffici commerciali all'estero e delle camere di commercio italiane all'estero. Potrà, inoltre, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, col Ministero del commercio con l'estero e col Ministero del tesoro, nominare propri rappresentanti diretti con attribuzioni di ordine tecnico predeterminate, ed organizzare speciali missioni commerciali.

Per la raccolta di notizie all'interno, l'Istituto si varrà, oltre che delle camere di commercio, industria e agricoltura e delle pubbliche amministrazioni, degli enti e associazioni ammessi alla designazione di componenti del Consiglio generale.

Con gli organi indicati nei precedenti comma l'Istituto può corrispondere direttamente.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il Consiglio generale;
3) il Comitato esecutivo;
4) la Direzione;
5) il Collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Ad esso spetta l'alta direzione e rappresentanza dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente, nominato dal Consiglio generale a termini dell'art. 8.

Il presidente può convocare il Consiglio ed il Comitato di cui agli articoli 7 e 9 e, nel caso che intervenga alle relative sedute, ne assume la presidenza.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto col Ministro per il tesoro, potrà essere stabilita, sul bilancio dell'Istituto, un'indennità di carica e di rappresentanza a favore del presidente e del vice presidente.

Art. 7.

Il Consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto come è in appresso indicato:

1) il presidente dell'Istituto;

2) due delegati del Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per gli accordi commerciali e per le valute e Direzione generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

3) un delegato del Ministero degli affari esteri, Direzione generale degli affari economici;

4) un delegato del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane;

5) due delegati del Ministero del tesoro;

6) un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

7) un delegato del Ministero dell'industria e del commercio;

8) un delegato del Ministero della marina mercantile;

9) un delegato del Ministero dei trasporti;

10) un delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

11) un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

12) un delegato dell'Ufficio italiano dei cambi, designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio stesso;

13) sei membri indicati dal Ministero dell'industria e del commercio, previa designazione, nelle forme che il Ministero medesimo stabilirà, delle camere di commercio, industria e agricoltura e delle associazioni interessate nella materia degli scambi con l'estero;

14) sei esperti nella stessa materia prescelti dal Ministero del commercio con l'estero;

15) tre membri indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa designazione, nelle forme che il Ministero medesimo stabilirà, delle organizzazioni dei lavoratori (impiegati e operai) aventi interesse nella materia degli scambi con l'estero;

16) un rappresentante designato dal personale dell'Istituto.

I delegati di cui ai nn. 2 a 11 devono essere scelti tra il personale delle rispettive Amministrazioni di grado non inferiore al 6° o, quando non sia possibile, non inferiore al 7°.

I membri del Consiglio di cui ai nn. 2 a 12 possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati. I membri di cui ai nn. 13 a 16 durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio hanno diritto a un gettone di presenza nella misura che sarà determinata dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, su proposta del presidente dell'Istituto.

Il Ministro per il commercio con l'estero ha il diritto di intervenire alle adunanze del Consiglio e del Comitato assumendone, nella circostanza, la presidenza.

Art. 8.

Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali che l'Istituto deve seguire nell'esplicazione delle sue funzioni, di dare parere sulle iniziative e proposte che vengono sottoposte al suo esame, di indicare le iniziative utili ai fini per i quali l'Istituto è stato istituito.

Spettano altresì al Consiglio le nomine del vice presidente e dei membri elettivi del Comitato e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto.

Il Consiglio si aduna almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 9.

Per dare esecuzione alle direttive di massima da lui deliberate e per lo svolgimento delle funzioni tecniche dell'Istituto, il Consiglio nomina un Comitato esecutivo, composto di nove membri, scelti nel proprio seno, e di cui fanno parte, quali membri di diritto, il direttore generale per gli accordi commerciali e per le valute del Ministero del commercio con l'estero, uno dei delegati del Ministero del tesoro ed il rappresentante del personale dell'Istituto in seno al Consiglio.

Spetta al Comitato di stabilire le norme di funzionamento e di azione dell'Istituto sulle basi delle direttive indicate dal Consiglio.

Il Comitato delibera sulle spese che, per la loro entità, non rientrino nella competenza del direttore generale e prende in genere ogni deliberazione necessaria ad assicurare e disciplinare l'attività dell'Istituto, che non sia di competenza del Consiglio.

Il Comitato può deliberare la nomina di commissioni per lo studio di particolari argomenti interessanti a azione dell'Istituto nel quadro delle sue attribuzioni. Può, a tale scopo, deferire incarichi a consulenti, stabilendone i compiti, la durata, e, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero di concerto con quello del tesoro, il compenso.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

I membri del Comitato hanno diritto ad un gettone di presenza nella misura che sarà determinata ai sensi dell'art. 7, quarto comma.

Art. 10.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore generale, nominato dal Consiglio generale su proposta del presidente dell'Istituto.

Il direttore generale potrà essere coadiuvato dai capi servizio, nominati in conformità del regolamento per il personale.

Lo statuto determina i poteri deferiti al direttore generale e ai capi servizio.

Il direttore generale, o, in caso di assenza o di impedimento, il capo servizio più anziano, partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato, con voto consultivo.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composto da un consigliere della Corte dei conti, presidente, da un funzionario di ruolo del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, entrambi di grado non inferiore al 7°.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Essi hanno diritto ad una indennità, stabilita ai sensi dell'art. 7, quarto comma.

Il Collegio esercita le sue funzioni in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 12.

Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede:

1) con il fondo stanziato sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero a partire dall'esercizio 1946-1947, il cui ammontare sarà fissato, per ciascun esercizio, di concerto con il Ministero del tesoro;

2) con i proventi dei diritti d'importazione ed esportazione, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme particolari al riguardo emanate;

3) con i proventi a favore dell'Istituto per compensi di determinate prestazioni o per rimborso di spese, nonchè con i proventi delle pubblicazioni da esso curate;

4) con i contributi che associazioni, enti o privati, volontariamente stabiliscano in suo favore.

Art. 13.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si dovrà procedere alla nomina del presidente dell'Istituto a termini dell'art. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà costituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto secondo le norme previste dagli articoli che precedono.

Nel frattempo il presidente ha tutti i poteri conferiti dalle presenti norme al Consiglio e al Comitato dell'Istituto.

Nella sua prima sessione il Consiglio delibererà lo statuto dell'Ente ed il regolamento del personale, che saranno approvati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il presidente e i componenti il Consiglio di prima nomina durano in carica fino al 31 dicembre 1948.

Fino all'approvazione del nuovo statuto e del regolamento predetto si osserveranno le norme statutarie e le disposizioni del regolamento interno e del regolamento del personale dell'Istituto, approvati con decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936, per tutto quanto sia compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Campilli — Nenni — Scoccimarro — Bertone — Morandi

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 87. — Frasca

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Te lo dirò », di stazza lorda tonn. 23,17, iscritto al n. 1332 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 settembre 1946;

Motopeschereccio « Marone », di stazza lorda tonnellate 20,86, iscritto al n. 1276 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 settembre 1946;

Motopeschereccio « Falco », di stazza lorda tonnellate 19,51, iscritto al n. 1123 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 settembre 1946;

Motopeschereccio « Anna Maria », di stazza lorda tonn. 20,45, iscritto al n. 195 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 12 del 1° ottobre 1946;

Motopeschereccio « S. Rita da Cascia », di stazza lorda tonn. 26,15, iscritto al n. 110 delle matricole del Compartimento marittimo di Fiume: dalle ore 18 del 17 settembre 1946;

Piropeschereccio « Vigilante », di stazza lorda tonnellate 39,06, iscritto al n. 84 delle matricole del Compartimento marittimo di La Spezia: dalle ore 12 del 21 settembre 1946;

Motopeschereccio « Africano », di stazza lorda tonnellate 22,15, iscritto al n. 795 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 6 settembre 1946;

Motopeschereccio « Emilia », di stazza lorda tonnellate 19,02, iscritto col passavanti provvisorio del Compartimento marittimo di Torre del Greco: dalle ore 8 del 6 agosto 1946;

Motopeschereccio « A nessuno secondo », di stazza lorda tonn. 21,05, iscritto al n. 910 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 18 del 3 agosto 1946;

Motopeschereccio « Aldo 2° », di stazza lorda tonnellate 14,35, iscritto al n. 520 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 dell'11 agosto 1946;

Motopeschereccio « Tre Sorelle », di stazza lorda tonn. 13,30, iscritto al n. 1301 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 6 agosto 1946;

Motopeschereccio « Trionfo », di stazza lorda tonnellate 22, iscritto al n. 985 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 3 agosto 1946;

Motopeschereccio « Thinus », di stazza lorda tonnellate 53,08, iscritto al n. 130 delle matricole del Compartimento di Lussino: dalle ore zero del 25 maggio 1944;

Rimorchiatore « Domenico », di stazza lorda tonnellate 63,04, iscritto al n. 2376 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 24 settembre 1946;

Motopeschereccio « Giuseppe », di stazza lorda tonnellate 12,80, iscritto al n. 1189 delle matricole del Compartimento marittimo di Savona: dalle ore 11 del 25 settembre 1946;

Motoveliero « Emilia », di stazza lorda tonn. 38,18, iscritto al n. 136 delle matricole del Compartimento marittimo di Reggio Calabria: dalle ore 18 del 18 settembre 1946;

Motopeschereccio « Triglia », di stazza lorda tonnellate 17,60, iscritto al n. 891 delle matricole del Compartimento marittimo di Napoli: dalle ore 8 del 9 settembre 1946;

Motopeschereccio « S. Francesco di Paola », di stazza lorda tonnellate 24,77, iscritto al n. 610 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani: dalle ore 8 del 3 ottobre 1946.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 127.

(353)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946.

Rettifiche al decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, concernente temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1946, registro n. 3 Marina, foglio n. 76, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

L'iscrizione del motoveliero « Italia », di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è annullata.

Nello stesso decreto, nella parte relativa al rimorchiatore « Giulia R. », le parole « dalle ore 8 del 30 marzo 1943 » sono sostituite dalle altre « dalle ore 8 del 30 aprile 1943 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1947
Registro Marina militare n. 1, foglio n. 130

(348)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato nel regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 settembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre stesso anno, registro n. 22 Finanze, foglio numero 205, col quale il sig. Firminio Ravecca, presidente del Consorzio Lombardo per la tutela della pesca, veniva chiamato a presiedere anche il Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa;

Ritenuto che il sig. Firminio Ravecca cessò da tale duplice carica, a seguito della nomina dell'avv. Catullo Carozzi a commissario del Consorzio Lombardo tutela pesca, avvenuta con ordinanza 13 agosto 1945 del Governo Militare Alleato, e che nessun provvedimento fu adottato per il Consorzio tutela pesca del lago Maggiore, il quale cessò anzi praticamente di funzionare;

Ritenuta la necessità di riorganizzare il predetto Consorzio e di far luogo alla nomina del nuovo presidente;

Viste le proposte avanzate dai Prefetti di Novara e di Varese, rispettivamente con lettera 10 luglio 1946, numero 19898 e 11 luglio 1946, n. 15115;

Decreta:

Il prof. Edgardo Baldi, direttore dell'Istituto di idrobiologia Marco de Marchi, è nominato presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo, a decorrere dalla data del presente decreto, con l'incarico di ricostituire il Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1946

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1946
Registro Agricoltura e foreste n. 19, foglio n. 86

(324)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Milano della Banca Lombarda di depositi e conti correnti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

cizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Lombarda di depositi e conti correnti, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Lombarda di depositi e conti correnti, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire in Milano una agenzia di città in piazza Giovanni Amendola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(314)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Convalida della deliberazione 8 aprile 1944 dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Venezia, concernente il segretario capo degli Ospedali stessi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 8 aprile 1944 degli Ospedali riuniti di Venezia concernente la nomina del dott. Valentino Vanzetto a segretario capo degli Ospedali stessi;

Vista la deliberazione 28 novembre 1946, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'ente chiede la convalida del detto provvedimento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia;

Considerato che il provvedimento in parola fu adottato a norma delle disposizioni regolamentari in vigore presso l'istituto ospedaliero e che non risulta inficiato da alcun vizio di forma e di interferenza politica;

Decreta:

E' dichiarata valida la deliberazione 8 aprile 1944 della Amministrazione degli Ospedali riuniti di Venezia, concernente la nomina del dott. Valentino Vanzetto a segretario capo degli Ospedali stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(376)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di una agenzia di città in Milano del Banco Ambrosiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire in Milano una agenzia di città in via Lanino, angolo piazza Bazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(315)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1946.

Apertura di due agenzie di città in Milano della Banca d'America e d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire in Milano due agenzie di città, in piazza IV Novembre, angolo via Tarra e in via degli Imbriani, angolo via Ugoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(313)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1946.

Revoca del decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S.A.C.A. - Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale, è stata sottoposta a sindacato la S.A.C.A. - Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano, via Imbriani, 37;

Considerato che dagli accertamenti eseguiti è risultato che il capitale della suindicata azienda appartiene alla Società in accomandita semplice Robert Zapp di Milano, di pertinenza esclusiva della Società svizzera Stahl Holding di Zurigo e per la partecipazione del solo 0,50 % ad un suddito tedesco e si rende opportuno revocare il provvedimento di sindacato;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 28 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la S.A.C.A. - Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(363)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Alessandria, Bergamo, La Spezia, Novara, Taranto, Sarzana e Ponte San Pietro.

Roma, addì 27 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1946.

Convalida di deliberazioni relative al personale degli Istituti ospitalieri di Milano.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione 3 ottobre 1946, n. 1298, con la quale il commissario presso gli Istituti ospitalieri di Milano chiede la convalida dei provvedimenti adottati durante il governo della sedicente repubblica sociale, concernenti il personale sanitario amministrativo e salariato degli Istituti stessi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il rapporto del Prefetto di Milano;

Considerato che i cennati provvedimenti furono adottati in conformità alle disposizioni regolamentari in vigore presso il Pio Istituto e che essi risultano giustificati da ragioni di convenienza per l'Istituto stesso;

Decreta:

Sono dichiarati validi i suddetti provvedimenti oggetto della su ricordata deliberazione, concernenti il personale sanitario, amministrativo e salariato degli Istituti ospitalieri di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: CORSI

(358)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1947.

Nomina dei consiglieri e dei sindaci governativi presso l'Amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, tra l'altro, la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1946, con cui viene provveduto alla

nomina del presidente dell'Istituto predetto e viene fissata la cessazione della gestione commissariale alla data in cui avrà luogo l'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione;

Considerata l'urgenza di nominare i consiglieri e i sindaci governativi;

Decreta:

I signori:

Ventura dott. Giuseppe, direttore generale del Tesoro;

Passarella dott. Giuseppe, direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Santoro dott. Ernesto, direttore generale dell'industria e delle miniere;

Ballanti dott. Pietro, direttore generale della Marina mercantile;

Visentini ing. Marco, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Candeloro Luigi, ispettore generale del Tesoro;

Virgili dott. ing. Enea, ispettore capo superiore del Ministero dei trasporti;

sono nominati componenti del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947-1948.

I signori:

Girardi dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Petitto dott. Luigi, ispettore superiore del Tesoro;

Sica dott. Roberto, capo sezione al Ministero della marina mercantile;

sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

I signori:

Grà dott. Cesare, ispettore superiore del Tesoro;

Vichi dott. Umberto, ispettore capo di finanza;

sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto Mobiliare Italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1946-47, 1947-48 e 1948-49.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(446)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria pel triennio 1945-1947.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria, pel triennio 1945-47, i signori:

Novelli dott. Giovanni, medico chirurgo;

Tomassini dott. prof. Iginio, medico chirurgo;

Fadda dott. Luigi, pediatra;

Porrati avv. Ettore, esperto in materia amministrativa;

Plosa dott. prof. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1946
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 200. — FERRARI

(299)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile in Colleferro.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 7 gennaio 1947, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla Società Bombrini, Parodi, Delfino, il fabbricato sito in Colleferro al n. 228, con le sue pertinenze (giardino, ecc.), da adibire a Casa della Madre e del Bambino.

(417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Greve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Greve (Firenze), di un mutuo di L. 2.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(196)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Adria (Rovigo), di un mutuo di L. 6.730.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(197)

Autorizzazione al comune di La Maddalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di La Maddalena (Sassari), di un mutuo di L. 1.190.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(198)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Fosdinovo (Massa Carrara), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(199)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 8 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Teresa Riva (Messina), di un mutuo di L. 510.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(200)

Autorizzazione al comune di Raccuia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Raccuia (Messina), di un mutuo di L. 440.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(201)

Autorizzazione al comune di Crema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Crema (Cremona), di un mutuo di L. 1.760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(262)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Aidone (Enna), di un mutuo di L. 638.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(263)

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Nicosia (Enna), di un mutuo di L. 3.720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(264)

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roncofreddo (Forlì), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(265)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 2 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Anagni (Frosinone), di un mutuo di L. 1.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli dei Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 12 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Pardo Pietro di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 2 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Trifiletti Alberto fu Pellegrino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 19 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Patisso Amelia fu Modestino — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 21.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1000 — Data: 11 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Santuccio Sebastiano fu Gaspare — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934, nominativi 1 — Capitale L. 62.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 4 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Gioia Luciano fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1945 — Data: 3 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitore — Intestazione: Sparagna Francesco fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Laurenzana Paolo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 2960.

Numero ordinale portato della ricevuta: 217 — Data: 5 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Degli Albizi Rinaldo fu Albizo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 26 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Gaspari Lucia fu Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 8 — Rendita L. 4355.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data: 7 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Treglia Antonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 791.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8084 — Data: 27 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Riva Attilio fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1982 — Data: 25 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Stinco Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 10 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Ugolini Marco fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 5 — Rendita L. 1252,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Raffaella, Vittoria e Raffaello fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Raffaella fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Vittoria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gargani Raffaello fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 10 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: La Ferlita Francesco fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 525.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2214 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Starace Francesco Saverio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 8 — Rendita L. 196.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 243 — Data: 5 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 22,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 — Data: 30 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Marino Fancesco Paolo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Comuni Sicilia, nominativi 3 — Rendita L. 321,98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2284 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Mearini Margherita vedova Panicucci — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov 4 %, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 — Data: 2 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Coen Massimiliano fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, al portatore 4 — Capitale L. 160.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 282 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Teti Raffaele — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 5 %, al portatore 12 — Capitale L. 49.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 17 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Campo Paolo di Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6209 — Data: 19 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Artoni Vittorio fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 6 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5604 — Data: 26 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Sansolini Annunziata — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4413 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Sala Alfonso di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, nominativi 1 — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3072 — Data: 8 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: De Biasi Vito fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1668 — Data: 15 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevitoria — Intestazione: Brocco Giacomo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 160.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 12 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Varese — Intestazione: Zanatti Maria fu Federico in Faggetti — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita L. 533,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 26 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Peri Carmela — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 2 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2841 — Data: 25 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Daprile Nicola fu Vitantonio — Titoli del Debito pubblico: B. T., al portatore 3 — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2842 — Data: 25 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Daprile Nicola fu Vitantonio — Titoli del Debito pubblico: B. T., al portatore 33 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 189 — Data: 26 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 4 — Rendita L. 695.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 gennaio 1947

(383) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 gennaio 1947 - N. 17

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	86,70
Id. 3,50 % 1902	82 —
Id. 3 % lordo	66,70
Id. 5 % 1935	91,60
Redimibile 3,50 % 1934	81,25
Id. 5 % 1936	92,35
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,60
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.